

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3758

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**REGGIANI, CABRAS, GANDOLFI, MARTELLI, STERPA***Presentata il 18 novembre 1982*

Modifiche ed integrazioni alle leggi 26 luglio 1973, n. 438, e 13 giugno 1977, n. 324, concernenti il nuovo ordinamento dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia »

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Al momento in cui nel dicembre 1980 fu approvato lo stralcio della parte finanziaria della proposta di legge n. 1769 d'iniziativa dei deputati Tesini, Caccia, Martelli, Mammì, Reggiani, Sterpa, Dutto, Sacconi, emerse nel corso del dibattito l'orientamento ad esaminare in un secondo tempo le modifiche proposte allo statuto di « La Biennale di Venezia ». Al fine di evitare un iter parlamentare lungo, ci è parso conveniente ridurre ai nodi principali le già ipotizzate modifiche, attivando una nuova proposta di legge, più snella nell'articolo, rinunciando a quanto avrebbe potuto ritardare o ostacolare una più vasta convergenza delle forze politiche presenti in Parlamento. E ciò, anche in rapporto

al fatto che il secondo quadriennio di attività della Biennale riformata si avvia al termine con alcune manifestazioni di grande significato.

È di questi giorni lo svolgimento delle manifestazioni della Biennale Musica 1982: il tema della musica elettronica con un'aggiornata riflessione sulle nuove tecnologie e sugli attuali rapporti fra musica e scienza (oltre ad un qualificato omaggio al compositore russo Stravinsky) è al centro di questo incontro che occuperà la prima decade di ottobre: si parla di un incontro importante nel corso del quale la musica si confronterà con una scienza nuova che ci porta nel mondo dell'informatica, delle macchine e delle tecniche della riproduzione del suo-

no, che sembravano le più lontane possibili dai mezzi tradizionali del passato.

Su tutt'altra sponda opera il settore architettura che nei mesi che ci separano dalla fine dell'anno darà vita ad una serie di manifestazioni, fra le quali ricordiamo « Lavorare in Architettura », che vede affiancati nel progetto la Biennale Architettura e le varie organizzazioni cooperative, che rappresentano un protagonista di primo piano nell'importante mercato della casa.

A novembre, sempre ad iniziativa di quel medesimo settore, si aprirà la seconda edizione della mostra internazionale dell'architettura dedicata alle realizzazioni ed alle contraddizioni dei paesi di cultura islamica. Ci limitiamo a questi due soli riferimenti, poiché le cronache della stampa quotidiana e periodica sono state, tra agosto e settembre, assai larghe a proposito della edizione della Mostra del Cinema, quella predisposta in occasione del Cinquantenario.

Si può ben dire che l'immagine esterna di questa istituzione è uscita da questo ultimo quadriennio ben consolidata nell'opinione pubblica, nonostante il forte mutamento determinatosi nelle dinamiche culturali non solo in Italia ma anche sul piano internazionale: la presenza del Beaubourg, Barbican, Kassel, Cannes, Berlino, ecc., pongono problemi di legittima competizione, risolvibili solo attraverso un più organico e adeguato sostegno a « La Biennale », che non ha istituzionalmente confronti e si colloca per il suo assetto pluralistico in una posizione di grande considerazione.

I pochi cenni qui forniti sull'attività svolta non debbono lasciare un'impressione errata; non siamo in presenza di una serie di iniziative rapsodiche e a carattere stagionale, ma di una ordinata ed equilibrata programmazione che opera tutto l'anno, quale si può facilmente desumere dal piano quadriennale — strumento principe della vita dell'ente — fondato su tre voci: linee specifiche e caratterizzanti dell'istituzione, linee generali di attività nel quadriennio 1979-1982, proposte operative

dei singoli settori che, come dicevamo, sono state progressivamente attuate nel corso del quadriennio, che volge al termine.

Da qui la tempestività della presente iniziativa parlamentare, resa necessaria dall'alto tasso di produttività culturale raggiunto, dall'opportunità di consolidare il bilancio del prossimo quadriennio su accresciute disponibilità, di rendere più agevole e spedita la vita amministrativa e gestionale dell'ente, di mettere a frutto, per ultimo, al fine del consolidamento della Biennale, le molte competenze raccolte attorno ad essa in un quadro di rispettoso pluralismo, che ha consentito all'istituzione di conseguire un sicuro livello di stabilità.

Si propongono pertanto cinque essenziali modifiche, alle quali va premesso l'orientamento lungamente meditato e qui adottato: l'uscita dell'ente dalla legge del parastato, al fine di risolvere molti e complessi problemi connessi alla vita istituzionale e gestionale dell'ente. L'atipicità dell'istituzione, le qualità professionali del personale che vi lavora, le caratteristiche del prodotto elaborato, hanno consigliato questo passo.

1. Innanzi tutto viene previsto che quota parte del bilancio assegnato sia riservata « in modo ponderato », alle attività permanenti e alle iniziative per il decentramento. Si tratta di svincolare la Biennale da una dimensione stagionale o qualche volta festivaliera, ed assicurarle una continuità operativa per l'intero arco dei dodici mesi. L'introduzione delle attività permanenti in tutti i settori, avviata nel primo quadriennio e consolidata nel secondo, impone una riconsiderazione dell'impianto complessivo della Biennale, resa ancora più urgente dalla decisione, adottata in via sperimentale, di attivare alcuni « progetti speciali » al di fuori dei settori tradizionali. In questa prospettiva prende rilievo la funzione dell'Archivio storico delle arti contemporanee (ASAC), che merita d'essere collegato, non certo in via esclusiva, sia ai progetti speciali, sia alle iniziative di decen-

tramento e, in genere, all'attività permanente. Resta da valutare se tutto ciò debba trovare o meno una sua evidenza giuridica nello statuto; forse è conveniente consegnare la materia alla libera volontà del prossimo consiglio direttivo.

Per l'istante, si propone, date le caratteristiche e le accresciute funzioni che si intendono assegnare all'Archivio storico, di poter scegliere il conservatore nell'arco di forti professionalità consolidate, avvalendosi delle stesse norme con cui viene scelto il segretario generale.

2. Anche per le ragioni dette al punto precedente, ma non solo per esse (non volendo infatti esaltare oltre misura la dimensione del « laboratorio »), si propone un aumento dello stanziamento annuale, a partire dal 1° gennaio 1983, da 6.000 milioni a 10.000 milioni. Siamo infatti convinti che la Biennale operi al di sotto delle sue possibilità e che un rifinanziamento sia la premessa per favorire un rafforzamento adeguato del piano di attività. La motivazione della richiesta nasce da una organica illustrazione delle cose fatte e da fare, avendo come punti di riferimento, da un lato il contesto veneziano, ove le istituzioni private (pensiamo alla Fondazione Cini e alla Fondazione di Palazzo Grassi) hanno raggiunto alti livelli di professionalità, dall'altro il contesto internazionale, di cui abbiamo già discusso.

Non è questa la sede per avviare confronti con altri enti e istituzioni: la sola motivazione è da ricercarsi nel rapporto tra risorse economiche e linee di programmazione, riconoscendo che gli enti locali del Veneto — non tutti nella stessa misura — hanno adottato una politica di sempre più accentuato sostegno alla Biennale. Senza voler tornare sull'argomento — peraltro corretto —, dell'aumento del tasso d'inflazione, riteniamo che la strada delle contribuzioni straordinarie in concomitanza con questa o quella circostanza, come è accaduto nel caso delle manifestazioni per il cinquantenario di quest'anno, è da abbandonarsi: solo la certezza degli stanziamenti e la tempestività

dell'erogazione dei medesimi potrà consentire quella programmazione organica che è nei voti di tutti, a partire dagli stessi amministratori.

3. Lo spettro delle iniziative che si possono adottare nel corso di un quadriennio e la necessità di garantire una ordinata e snella gestione dei fondi assegnati, consiglia di riconsiderare un altro punto dello scenario istituzionale. Molte sono le difficoltà operative, rese ancor più onerose dalla griglia della legislazione vigente: certi impacci sul piano dell'efficienza, della tempestività, della governabilità potrebbero essere in parte risolti attraverso l'affidamento al comitato esecutivo, espressione diretta della volontà consiliare, funzioni e competenze connesse alla ordinaria amministrazione. In questa direzione aveva già operato il legislatore del 1977; adesso viene compiuto un ulteriore passo innanzi, dando ad esso la qualifica di organo e prevedendo espressamente le competenze.

4. Su di un punto, inoltre, s'è cercato di procedere con chiarezza, ed è quello dell'autonomia culturale dei direttori di settore, con la conseguente assunzione di responsabilità nella formazione e gestione del *budget* assegnato, senza continui condizionamenti, che ne ritardano e limitano l'attività. Dinanzi al rischio che le previsioni di spesa per le attività istituzionali subissero consistenti lievitazioni durante la preparazione e lo svolgimento delle manifestazioni, senza che il consiglio provvedesse tempestivamente alle opportune e necessarie variazioni di bilancio o svolgesse in proposito una discussione adeguatamente preventiva, ci è parso conveniente corresponsabilizzare i direttori di settore assieme al presidente e al segretario generale; non che non fossero già stati introdotti rimedi nella prassi amministrativa e adottate varianti nella organizzazione della contabilità dell'ente per un adeguato controllo sugli impegni di spesa. Tuttavia, a completare il quadro c'è parso conveniente di coniugare insieme la libertà di cui i direttori

di settore debbono disporre nella elaborazione della linea culturale e l'impegno diretto e permanente dei medesimi al rispetto degli stanziamenti approvati.

Al fine di completare lo scenario relativo ai direttori (ai quali associamo in questo caso anche la figura del segretario generale), conviene ricordare che in passato molte sono state le difficoltà emerse in merito all'individuazione di personalità che per titoli e capacità fossero idonee a coprire tali incarichi. Troppe volte il discorso s'è arenato in questioni di natura giuridico-amministrativa. Pertanto, c'è

parso conveniente meglio definire il ruolo di queste figure, fortemente professionali, alle quali dovrebbe essere riconosciuta una garanzia futura rispetto al periodo in cui verranno collocate in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.

5. L'ultima modifica statutaria riguarda la durata del mandato del consiglio direttivo e dei direttori di settore. Si tratta di una possibilità teorica, in quanto resta ferma la più completa libertà di scelta da parte degli organi statutariamente facultati alle predette designazioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Dopo l'articolo 5 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è introdotto il seguente articolo 5-*bis*:

« L'ente è escluso dall'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro della durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino alla entrata in vigore del primo contratto collettivo, il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalla disciplina vigente, sulla base della legge 20 marzo 1975, n. 70. Tutte le norme del vigente statuto che risultino in contrasto con quanto detto nel presente articolo, s'intendono annullate ».

## ART. 2.

L'articolo 6 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'ente: il presidente, il consiglio direttivo, il comitato esecutivo, il collegio sindacale ».

## ART. 3.

Dopo la lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 26 luglio 1973, n. 438, come modificato dalla legge 13 giugno 1977, n. 324, è inserita la seguente lettera:

« *b-bis*) alla nomina del comitato esecutivo, di cui all'ultimo comma »;

Al numero 2) del terzo comma dello stesso articolo 9 come modificato dalla legge 13 giugno 1977, n. 324, dopo le parole: « impegni programmatici », sono aggiunte le parole: « e in modo ponderato ».

L'ultimo comma del citato articolo 9 è sostituito dai seguenti:

« Ferme restando le competenze e le prerogative del presidente, del vice-presidente e del segretario generale, il consiglio direttivo istituisce al suo interno un comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vice presidente e da cinque consiglieri. Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato.

Al comitato esecutivo è demandato il compito di approvare tutte le delibere connesse all'amministrazione ordinaria dell'ente, nonché alla gestione del personale in pianta stabile e di quello avventizio.

Il comitato esecutivo è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario per le esigenze di gestione. Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ».

#### ART. 4.

Al primo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1973, n. 438, come modificato dalla legge 13 giugno 1977, n. 324, il primo capoverso è sostituito dalle seguenti parole:

« Il consiglio direttivo dura in carica un quadriennio ».

Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1973, n. 438, come modificato dalla legge 13 giugno 1977, n. 324, è sostituito dal seguente:

« I direttori devono essere cittadini italiani, particolarmente competenti nel loro specifico settore. Sono nominati con un contratto a termine, per un periodo di quattro anni e decadono per dimissioni o per revoca, motivata dal consiglio. I direttori di settore sono responsabili della gestione del programma di spesa, loro assegnato per le attività e del quale rispondono agli organi dell'ente. Agli esperti, nominati dal consiglio direttivo

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

su proposta dei direttori di settore, possono essere affidati dal direttore medesimo incarichi operativi ».

## ART. 5.

Dopo il terzo comma dell'articolo 16 della legge 16 luglio 1973, n. 438, è aggiunto il seguente:

« Il conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee è assunto con le stesse modalità del segretario generale, di cui al secondo comma del presente articolo ».

L'articolo 19 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di segretario generale e di direttore di settore non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato.

I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Ove essa non sia prevista, assumono temporaneamente la posizione di fuori ruolo: al rientro, assumono la stessa posizione di cui avrebbero avuto diritto se avessero svolto servizio attivo ».

## ART. 6.

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, come modificato dalla legge 18 dicembre 1980, n. 866, sono sostituiti dai seguenti:

« Il contributo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo " La Biennale di Venezia ", di cui all'articolo 5, lettera b) della presente legge, è fissato con decorrenza dall'anno 1983 in lire 10 mila milioni da iscriversi in ragione di lire 4.500 milioni e di lire 5.500 milioni, rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero dei beni culturali ed ambientali.

Nell'anzidetto contributo di lire 10.000 milioni, restano assorbiti il contributo di cui alla lettera g), n. 4, dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonché quello di lire 120 milioni previsto dallo stesso articolo 45, lettera l), della legge predetta, quello di lire 50 milioni, di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800; e quello di lire 160 milioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081 ».